G1 Il danno da vacanza rovinata

(fonte: Pietro Luca Raciti)

La fattispecie del danno da vacanza rovinata è stata disciplinata dal recente decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 detto anche Codice del Turismo.
Tra i tanti meriti che bisogna riconoscere al predetto Codice vi è quello di aver attribuito alla combinazione di almeno due elementi tra il trasporto, l'alloggio e i servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio la qualifica di "pacchetto turistico", da considerarsi come prodotto unitario il quale, ancorché articolato in varie mete, resta assoggettato per intero al Codice del Turismo.
Del resto il motivo per il quale il Codice del Turismo neghi la risarcibilità del danno da vacanza rovinata al consumatore di servizi turistici disaggregati riservandola, invece, solo a chi con l'acquisto combinato manifesti alla controparte la finalità di vacanza che intende realizzare con la conclusione del contratto, risiede nel fatto che il "viaggio tutto compreso" costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la finalità turistica arriva a connotare la causa concreta del contratto.
Ne consegue che quando la finalità turistica o lo scopo di piacere è divenuta irrealizzabile per sopravvenuto evento non imputabile alle parti, ciò determina, visto il venir meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio, l'estinzione del contratto.
Detto in altri termini, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex artt. 1463 e 1464 c.c.
Per quanto concerne la risarcibilità del danno, l'art. 47 Codice del Turismo precisa che il danno da vacanza rovinata è risarcibile nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Quanto alla natura del danno da vacanza rovinata è possibile sostenere che trattasi di danno contrattuale e ciò in conseguenza della perdita del carattere eccezionale dell'art. 2059 c.c. per effetto delle sentenza nn. 8827-8/2003 prima e per effetto delle sentenze nn. 26972-3-4-5/2008 poi.
Non ci resta che esaminare l'aspetto della quantificazione monetaria del danno risarcibile.
Ebbene, due sono le voci di danno da prendere in considerazione:
1) il danno patrimoniale nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante;
2) il danno non patrimoniale o danno da vacanza rovinata propriamente inteso (ossia i danni determinati dal nervosismo, dall'ansia e dalla frustrazione sopportati a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa).